



Bruxelles, 5 ottobre 2017
(OR. en)

12829/17

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0230 (COD)**

**CLIMA 257
ENV 797
AGRI 519
FORETS 36
ONU 122
CODEC 1504**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	12330/17
n. doc. Comm.:	11494/16 - COM(2016) 479 Final
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra (prima lettura) - Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Nella riunione del 23 e 24 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha convenuto il quadro 2030 per il clima e l'energia per l'Unione europea e approvato un obiettivo UE vincolante di riduzione delle emissioni nazionali di gas a effetto serra entro il 2030 almeno del 40% rispetto ai livelli del 1990¹. Tale obiettivo rappresenta inoltre il contributo previsto stabilito a livello nazionale (INDC) dell'UE e dei suoi Stati membri, che è stato presentato all'UNFCCC il 6 marzo 2015. Le conclusioni del Consiglio europeo contengono orientamenti specifici, tra l'altro, sulla metodologia da usare per fissare gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni per il 2030 nei settori non coperti dal sistema ETS, e sulla disponibilità e l'impiego degli strumenti di flessibilità per detti settori.
2. Il 20 luglio 2016 la Commissione ha adottato due proposte legislative sul contributo dei settori non coperti dal sistema ETS allo sforzo globale: una relativa alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 ("regolamento sulla condivisione degli sforzi")² e una concernente l'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia ("regolamento LULUCF")³. Esse intendono garantire, unitamente alla proposta di revisione del sistema EU ETS, la realizzazione dell'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e degli impegni assunti dall'UE e dagli Stati membri con l'accordo di Parigi.
3. La proposta di regolamento LULUCF, che si basa sulle norme di contabilizzazione esistenti a livello UE, di cui alla decisione n. 529/2013/UE, mira a includere il settore LULUCF nel quadro 2030 per il clima e l'energia. La proposta impone agli Stati membri di garantire che il settore LULUCF nel suo insieme non generi emissioni nette ("regola no debiti") e definisce norme di contabilizzazione per determinati settori dell'uso del suolo. La proposta introduce altresì un nuovo processo di governance dell'UE per la determinazione dei livelli di riferimento della gestione forestale.

¹ Doc. EUCO 169/14.

² Doc. 11483/16 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3.

³ Doc. 11494/16 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3.

4. Nel Parlamento europeo Norbert LINS (PPE, DE) è stato nominato relatore della proposta a nome del commissione ENVI. Il 13 settembre 2017 il Parlamento ha adottato 64 emendamenti alla proposta della Commissione.
5. Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni hanno formulato i loro pareri rispettivamente il 14 dicembre 2016 e il 22 e 23 marzo 2017.
6. A livello del Consiglio "Ambiente" la proposta è stata discussa per l'ultima volta il 19 giugno 2017, insieme alla proposta di regolamento sulla condivisione degli sforzi sulla base della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori⁴.
7. Il 27 settembre 2017 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha esaminato la proposta sulla base di un testo di compromesso della presidenza⁵ e ha convenuto di trasmetterla al Consiglio "Ambiente" al fine di raggiungere un orientamento generale nella sessione del 13 ottobre 2017.

Dalla discussione la presidenza ha tratto la conclusione che il compromesso della presidenza nella sua forma attuale rappresenta un equilibrio delicato e che le principali questioni in sospeso connesse alla flessibilità per i terreni forestali gestiti dovranno essere risolte a livello politico.

⁴ Doc. 9861/17.

⁵ Doc. 12330/17

8. La presidenza ha deciso pertanto di adeguare il testo solo in misura limitata:
- sono stati inclusi nel testo ulteriori chiarimenti relativi alla fissazione dei livelli di riferimento per le foreste, mirati a circostanze nazionali molto specifiche, (considerando 9 e allegato IV);
 - è stato rafforzato il considerando 10 relativo alle disposizioni sulla "governance";
 - è stato rafforzato il testo del considerando 15 sulla comunicazione.

Il testo di compromesso modificato della presidenza figura nell'allegato della presente nota⁶.

II. STATO DEI LAVORI

9. Nel corso delle discussioni sulla proposta, il principale punto di divergenza tra gli Stati membri sono state le norme di contabilizzazione per i terreni forestali gestiti e in particolare il periodo di riferimento per il livello di riferimento per le foreste.

Vari Stati membri hanno sostenuto la proposta della Commissione di basare il livello di riferimento per le foreste su un periodo storico, argomentando che ciò consentirebbe di garantire al meglio l'integrità ambientale della proposta dato che escluderebbe influenze delle politiche del recente passato. Tuttavia, per vari altri Stati membri, un tale periodo storico appare alquanto arbitrario e svantaggioso poiché le circostanze nazionali variano da uno Stato membro all'altro. Sarebbe difficile per loro proseguire pratiche sostenibili di gestione forestale che in alcuni casi comporterebbero l'aumento dei tassi di utilizzazione del legno rispetto al periodo di riferimento. Tali Stati membri hanno sostenuto la necessità di periodi diversi, in molti sono a favore di periodi più recenti, al fine di includere le politiche future.

⁶ Le nuove proposte della presidenza rispetto al testo precedente sono indicate in grassetto sottolineato. Le soppressioni sono indicate da [...]. Le modifiche apportate in precedenza alla proposta iniziale della Commissione nel testo attuale sono sottolineate.

10. Al fine di fornire una soluzione è stato suggerito un altro approccio in base al quale è stata mantenuta la proposta della Commissione sul livello di riferimento per le foreste (cambiando tuttavia il periodo di riferimento al 2000-2009), consentendo nel contempo agli Stati membri di ridurre in una certa misura le emissioni contabilizzate per i terreni forestali gestiti. Tale approccio non ha raccolto un sostegno sufficiente, tra l'altro perché un numero molto elevato di Stati membri ha insistito sul mantenimento delle norme di contabilizzazione proposte dalla Commissione.
11. La Presidenza ha successivamente proposto di mantenere le norme di contabilizzazione suggerite dalla Commissione e poi aggiungere una flessibilità supplementare per gli Stati membri sotto forma di una flessibilità per i terreni forestali gestiti. Questa nuova flessibilità consentirebbe agli Stati membri di compensare le emissioni al fine di rispettare l'impegno assunto a norma dell'articolo 4 ("regola no debiti").

L'uso della flessibilità è soggetto a determinate condizioni al fine di mantenere l'integrità ambientale della proposta, tra cui quella secondo cui la flessibilità sarà applicata solo nel caso in cui nell'UE nel suo insieme vi sia un equilibrio tra le emissioni e gli assorbimenti LULUCF (la "condizione no debiti a livello dell'UE") e gli Stati membri abbiano adottato o adotteranno misure concrete per assicurare la conservazione o l'incremento, se del caso, dei pozzi e dei serbatoi forestali entro il 2050. Inoltre, gli Stati membri possono ottenere la compensazione solo fino a una quantità massima e solo fino al livello in cui le loro foreste generano ancora un pozzo. Tali condizioni dovrebbero fornire agli Stati membri incentivi a mantenere e incrementare il loro pozzo durante il periodo di 10 anni previsto dal regolamento LULUCF.

A sua volta, ciascuno Stato membro ha a disposizione un importo fisso di compensazione potenziale sulla base del proprio pozzo medio per il periodo dal 2000 al 2009, che può essere usata nel corso del periodo di 10 anni assicurando agli Stati membri un certo livello di flessibilità e prevedibilità. I singoli importi di compensazione sono pari a un totale di 360 milioni di tonnellate di CO2 equivalente nel corso di 10 anni, un po' meno del 10% del pozzo totale dell'UE durante il periodo di riferimento dal 2000 al 2009.

La quota relativa degli Stati membri crescerebbe in funzione della loro dimensione e della copertura forestale.

12. A seguito di discussioni accese, l'approccio secondo cui il livello di riferimento per le foreste si basa sul periodo dal 2000 al 2009 e si garantisce flessibilità agli Stati membri sotto forma di una flessibilità separata per i terreni forestali gestiti è ora accettato da tutte le delegazioni quale punto di partenza per trovare un accordo sulla proposta LULUCF.

L'architettura complessiva della nuova flessibilità gode del sostegno di una maggioranza molto ampia. Varie delegazioni sottolineano in particolare che il mantenimento delle norme di contabilizzazione proposte, il periodo di riferimento storico quale base per definire il livello di riferimento per le foreste, la condizione no debiti a livello dell'UE e l'esclusione della deforestazione dalla nuova flessibilità rappresentano per loro elementi chiave.

Un numero considerevole di delegazioni è pronto a sostenere la proposta relativa alla flessibilità per i terreni forestali gestiti nella sua forma attuale. Alcuni pongono quale condizione al proprio sostegno che non si intervenga ulteriormente sull'equilibrio e gli elementi del compromesso.

Tuttavia varie delegazioni nutrono ancora perplessità su alcune modalità della flessibilità e/o sull'importo totale della compensazione. In particolare:

- a) varie delegazioni mantengono riserve sull'importo complessivo della compensazione (allegato VII) proposto dalla presidenza e sono a favore di un importo inferiore. Alcune di queste delegazioni, inoltre, avrebbero preferito basare la compensazione sui pozzi futuri invece che sui pozzi precedenti, sostenendo che ciò costituirebbe un incentivo migliore a mantenere e incrementare i pozzi.

- b) Altre delegazioni mantengono riserve sui criteri per il calcolo dell'importo della compensazione, in particolare la differenziazione tra Stati membri sulla base della superficie coperta da foresta e della superficie dei terreni, sostenendo che sono arbitrari e iniqui. Preferiscono una distribuzione più lineare tra gli Stati membri. Una delegazione ha presentato una proposta in tal senso, che garantirebbe a ciascuno Stato membro una compensazione del 12% del pozzo medio annuale per il periodo 2000-2009, con la possibilità di introdurre la bassa intensità del raccolto del passato quale ulteriore criterio di distribuzione (al di sotto della media dell'UE). Altre delegazioni hanno mostrato sostegno o interesse per tale proposta.
- c) Alcune delegazioni continuano a nutrire perplessità circa la "condizione no debiti a livello dell'UE" (Articolo 11 bis, paragrafo 2, lettera b)).

13. Due delegazioni sostengono di trovarsi in circostanze particolari e che pertanto il compromesso proposto dalla presidenza allo stato attuale non affronta sufficientemente i loro problemi.

- a) Una delegazione ha menzionato problemi connessi alla deforestazione (in particolare riguardo al passato). Lo Stato membro ha una copertura forestale molto elevata e a causa di altre circostanze geografiche le sue possibilità di ulteriore afforestazione sono limitate. La delegazione propone di consentire la compensazione per la deforestazione in determinate circostanze (copertura forestale superiore al 60% e solo per la deforestazione che ha avuto luogo entro la fine del 2020) e di incrementare l'importo della compensazione.

Sebbene la proposta sia stata accolta con una certa comprensione, la maggior parte delle delegazioni non è stata in grado di pronunciarsi al riguardo in questa fase.

- b) Un'altra delegazione ha riferito di aver subito un evento "catastrofico" durante il periodo di riferimento e ha proposto che la Commissione sia in grado di concedere una deroga dal periodo di riferimento o che lo Stato membro riceva un importo di compensazione maggiore.

La presidenza, si veda sopra, propone di rispondere alle preoccupazioni sollevate aggiungendo ulteriori chiarimenti per quanto riguarda la fissazione dei livelli di riferimento per le foreste in modo da tenere conto di eventi di questo tipo.

14. Al fine di venire incontro alle preoccupazioni specifiche per quanto riguarda la valutazione della struttura per età delle foreste al momento della determinazione del livello di riferimento per le foreste, la Commissione ha accettato di formulare una dichiarazione sull'applicazione delle disposizioni pertinenti.

V. CONCLUSIONE

15. Si invita il Consiglio ad adottare un orientamento generale sulla base del testo che figura nell'allegato della presente nota.

Tale orientamento generale costituirà il mandato del Consiglio per i negoziati con il Parlamento europeo nel contesto della procedura legislativa ordinaria.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁷,

visto il parere del Comitato delle regioni⁸,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Un obiettivo vincolante di riduzione interna in tutti i settori economici di almeno il 40% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, rispetto al 1990, è stato sancito nelle conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 sul quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 e ribadito nelle conclusioni del 17 e 18 marzo 2016. [...]

⁷ GU C del [...], [...], pag. [...].

⁸ GU C del [...], [...], pag. [...].

- (2) In base alle conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014, l'obiettivo dovrà essere raggiunto collettivamente dall'Unione nel modo più efficace possibile in termini di costi, mediante riduzioni, da realizzare entro il 2030, sia nei settori che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione ("EU ETS") di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, sia negli altri settori, pari rispettivamente al 43% e al 30% rispetto al 2005, ripartendo lo sforzo in base al PIL pro capite.
- (3) Il presente regolamento è anche uno degli strumenti d'attuazione degli impegni assunti dall'Unione nell'ambito dell'accordo di Parigi¹⁰ adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("UNFCCC") e ratificato a nome dell'Unione il 5 ottobre 2016 in conformità della decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio¹¹. L'impegno dell'Unione a ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia è contenuto nel contributo previsto stabilito a livello nazionale presentato il 6 marzo 2015 al Segretariato dell'UNFCCC dall'Unione e dai suoi Stati membri in vista dell'accordo di Parigi. L'accordo di Parigi è entrato in vigore il 4 novembre 2016. [...]
- (4) L'accordo di Parigi stabilisce un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. A tal fine, le parti dovranno stabilire, comunicare e aggiornare i contributi stabiliti a livello nazionale successivi. L'accordo di Parigi si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020. L'accordo esorta a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo e invita le parti ad agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste.

⁹ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

¹⁰ Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

¹¹ Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).

- (5) Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha [...] riconosciuto i molteplici obiettivi del settore agricolo e dell'uso del suolo col loro potenziale di mitigazione inferiore, nonché l'esigenza di garantire la coerenza fra gli obiettivi dell'Unione in materia di sicurezza alimentare e quelli relativi ai cambiamenti climatici. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a esaminare i modi migliori per incentivare l'intensificazione sostenibile della produzione alimentare, ottimizzando al contempo il contributo del settore alla mitigazione degli effetti dei gas a effetto serra e al loro sequestro, anche attraverso l'afforestazione, e a definire una politica sulle modalità di inclusione dell'uso del suolo, del cambiamento dell'uso del suolo e della silvicoltura ("LULUCF") nel quadro 2030 per la mitigazione degli effetti dei gas a effetto serra non appena le condizioni tecniche lo consentano e comunque prima del 2020.
- (6) Il settore LULUCF può contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni e mantenendo e incrementando pozzi e riserve di carbonio. Affinché le misure intese in particolare ad aumentare il sequestro del carbonio siano efficaci, sono fondamentali la stabilità e l'adattabilità a lungo termine dei comparti di carbonio.
- (7) La decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹² ha rappresentato un primo passo nella definizione di norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti [...] risultanti dal settore LULUCF, contribuendo così allo sviluppo di politiche che tengono conto di questo settore nell'impegno dell'Unione di riduzione delle emissioni. Il presente regolamento dovrebbe poggiare sulle norme di contabilizzazione esistenti, aggiornarle e migliorarle perché siano applicabili nel periodo 2021-2030. Dovrebbe stabilire gli obblighi degli Stati membri in materia di attuazione delle suddette norme e introdurre l'obbligo di garantire che il settore LULUCF nel suo insieme non generi emissioni nette e contribuisca all'obiettivo di incrementare i pozzi a lungo termine. Non dovrebbe stabilire obblighi di contabilizzazione o rendicontazione per i privati.

¹² Decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 80).

- (8) Per tenere una contabilizzazione accurata delle emissioni e degli assorbimenti in conformità con le linee guida del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ("linee guida IPCC"), è auspicabile utilizzare i valori comunicati ogni anno a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ per le categorie d'uso del suolo e per i cambiamenti di categoria, razionalizzando in tal modo i metodi adottati nell'ambito dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto. Il suolo convertito in un'altra categoria d'uso dovrebbe essere considerato in transizione in quella categoria per 20 anni, ossia il periodo predefinito nelle linee guida IPCC. Le modifiche apportate alle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi dovrebbero essere recepite, se del caso, negli obblighi di comunicazione ai sensi del presente regolamento.
- (9) Le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali dipendono da una serie di circostanze naturali, [...] dalle caratteristiche dinamiche delle foreste collegate all'età, nonché dalle pratiche di gestione passate e presenti. L'uso di un anno di riferimento non consentirebbe di tenere conto di questi fattori e dei conseguenti effetti ciclici sulle emissioni e sugli assorbimenti o la loro variazione da un anno all'altro. Per escludere gli effetti di caratteristiche naturali e specifiche dei diversi paesi, **comprese le circostanze relative all'occupazione di un territorio, al periodo bellico e post bellico che hanno un impatto sulla gestione delle foreste durante il periodo di riferimento,** le pertinenti norme di contabilizzazione dovrebbero invece prevedere l'uso di livelli di riferimento. [...] I livelli di riferimento per le foreste dovrebbero tener conto di eventuali squilibri della struttura per età delle foreste e non dovrebbero limitare indebitamente la futura intensità di gestione forestale, allo scopo di mantenere o rafforzare i pozzi di assorbimento del carbonio a lungo termine.

[...]

¹³ Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

- (9 bis) In assenza dell'esame internazionale nell'ambito dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto, dovrebbe essere istituita una procedura di esame a garanzia della trasparenza e allo scopo di migliorare la qualità della contabilizzazione in questa categoria.
- (10) Se la Commissione valuta [...] le relazioni nazionali di contabilizzazione forestale, inclusi i livelli di riferimento ivi proposti per le foreste, essa dovrebbe poter avvalersi delle buone pratiche di esame e dell'esperienza acquisita in materia dagli esperti nell'ambito dell'UNFCCC, anche per quanto riguarda la partecipazione di esperti nazionali [...]. **La Commissione dovrebbe garantire che** gli esperti degli Stati membri [...] **siano coinvolti nella valutazione tecnica volta ad accertare se i livelli di riferimento proposti per le foreste siano stati determinati in conformità dei criteri e degli obblighi stabiliti nel presente regolamento.**
- (11) In base alle linee guida IPCC concordate a livello internazionale, le emissioni prodotte dalla combustione di biomassa possono essere considerate nulle nel settore dell'energia a condizione che siano contabilizzate nel settore LULUCF. Poiché nell'Unione le emissioni da combustione di biomassa sono considerate pari a zero, conformemente all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione¹⁴ e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 525/2013, la coerenza con le linee guida IPCC è assicurata solo se queste emissioni sono accuratamente [...] riportate nel presente regolamento.
- (12) L'aumento dell'uso sostenibile di prodotti legnosi può limitare notevolmente le emissioni di gas a effetto serra nell'atmosfera e aumentarne gli assorbimenti. Le norme di contabilizzazione dovrebbero consentire agli Stati membri di riportare con accuratezza e in modo trasparente nella loro contabilizzazione le modifiche del bacino di prodotti legnosi nel momento in cui avvengono, al fine di incentivare l'uso di prodotti legnosi con lunghi cicli di vita. La Commissione dovrebbe fornire orientamenti sugli aspetti metodologici relativi alla contabilizzazione dei prodotti legnosi.

¹⁴ Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30).

- (13) I disturbi naturali, come gli incendi, le infestazioni da insetti e da agenti patogeni, i fenomeni meteorologici estremi e le perturbazioni geologiche, su cui gli Stati membri non hanno controllo o non possono materialmente influire, possono comportare emissioni di gas a effetto serra di natura temporanea nel settore LULUCF, o provocare un'inversione di assorbimenti precedenti. Poiché un cambiamento può essere anche il risultato di decisioni di gestione, come quella di tagliare alberi o di piantarli, il presente regolamento dovrebbe garantire che le inversioni legate ad attività antropiche trovino accurato riscontro nella contabilizzazione LULUCF. Il presente regolamento dovrebbe inoltre offrire agli Stati membri una possibilità limitata di escludere dalla contabilizzazione LULUCF le emissioni risultanti da disturbi che essi non sono in grado di controllare. Il modo in cui gli Stati membri applicano suddette disposizioni non dovrebbe tuttavia comportare una sottovalutazione indebita delle emissioni.
- (14) In funzione delle preferenze nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere le politiche nazionali ritenute adeguate a rispettare gli impegni assunti nel settore LULUCF, ivi compresa la possibilità di [...] equilibrare le emissioni di una categoria d'uso del suolo con gli assorbimenti di un'altra categoria. Dovrebbero inoltre poter accumulare gli assorbimenti netti realizzati nel periodo compreso tra il 2021 e il 2030. La possibilità di scambi tra Stati membri dovrebbe essere mantenuta quale strumento supplementare o, in alternativa, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare le assegnazioni annuali di emissioni stabilite ai sensi del regolamento [ESR] per garantire la conformità a norma del presente regolamento. [...]
- (14 bis) I terreni forestali gestiti in modo sostenibile generano di norma un pozzo, contribuendo alla mitigazione del clima. Nel [...] periodo di riferimento 2000-2009, il pozzo medio comunicato risultante dai terreni forestali gestiti [...] era pari a 372 milioni di tonnellate di CO2 equivalente l'anno, nell'Unione nel suo insieme. Gli Stati membri dovrebbero garantire la conservazione e l'incremento, se del caso, dei pozzi e dei serbatoi forestali al fine di conseguire lo scopo dell'accordo di Parigi e raggiungere, entro il 2050, gli ambiziosi obiettivi dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

(14 ter) [...] Gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali gestiti sono contabilizzati a fronte di [...] un livello di riferimento previsionale per le foreste. La stima dei pozzi futuri si basa su un'estrapolazione dell'intensità e delle pratiche di gestione forestale per un periodo di riferimento. Una diminuzione dei pozzi rispetto al livello di riferimento è contabilizzata tra le emissioni. [...] Si dovrebbe prendere in considerazione le circostanze e pratiche specifiche a livello nazionale, come un'intensità del raccolto minore rispetto al solito o l'invecchiamento delle foreste durante il periodo di riferimento, [...]

(14 quater) Agli Stati membri dovrebbe pertanto essere concessa una certa flessibilità per aumentare temporaneamente la propria intensità di raccolto in conformità delle pratiche di una gestione forestale sostenibile, in linea con l'obiettivo fissato nell'accordo di Parigi, a condizione che a livello di Unione le emissioni totali non superino gli assorbimenti nel settore LULUCF nel suo insieme. Nell'ambito di tale flessibilità, a tutti gli Stati membri dovrebbe essere concesso un importo di base calcolato partendo da un fattore di compensazione espresso in percentuale del pozzo comunicato per gli anni dal 2000 al 2009 onde compensare le emissioni contabilizzate nei terreni forestali gestiti. È opportuno garantire che gli Stati membri possano beneficiare di una compensazione solo fino al livello in cui le loro foreste cessano di generare un pozzo.

(14 quinquies) Gli Stati membri più ricchi di foreste e in particolare i piccoli Stati membri ricchi di foreste dipendono maggiormente dai terreni forestali gestiti per equilibrare le emissioni nelle altre categorie contabili; saranno pertanto colpiti in misura maggiore e disporranno di un potenziale limitato per incrementare la loro copertura forestale. La percentuale dovrebbe essere aumentata in base alla copertura forestale e alla superficie dei terreni in modo che gli Stati membri con una superficie molto esigua e una copertura forestale molto elevata rispetto alla media dell'Unione beneficino della percentuale più elevata dei loro pozzi per il periodo di riferimento.

(15) **Al fine di monitorare i progressi degli Stati membri verso gli impegni assunti a norma del presente regolamento e assicurare la trasparenza, la precisione, la coerenza, la completezza e la comparabilità delle informazioni sulle emissioni e gli assorbimenti, gli Stati Membri dovrebbero fornire alla Commissione i dati dell'inventario dei gas a effetto serra pertinenti.** Per garantire che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni necessarie a valutare il rispetto degli impegni degli Stati membri avvengano all'insegna dell'efficienza, della trasparenza e dell'efficacia dei costi, [...] gli obblighi di comunicazione dovrebbero essere inseriti nel regolamento (UE) n. 525/2013, e la verifica della conformità a norma del presente regolamento dovrebbe tenere conto delle relazioni trasmesse a norma di detti obblighi. [...]. Se uno Stato membro [...] intende applicare la flessibilità in materia di terreni forestali gestiti, dovrebbe includere nella relazione di conformità l'importo della compensazione [...] che intende utilizzare.

(15 bis) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 525/2013.

(15 ter) La decisione n. 529/2013/UE dovrebbe continuare ad applicarsi agli obblighi di contabilizzazione e di comunicazione per il periodo di contabilizzazione compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020. Per i periodi di contabilizzazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, dovrebbe applicarsi il presente regolamento.

(15 quater) È opportuno modificare di conseguenza la decisione n. 529/2013/UE.

(16) L'Agenzia europea dell'ambiente dovrebbe assistere la Commissione, laddove necessario, in linea con il suo programma di lavoro annuale, nell'attuazione del sistema di comunicazione annuale delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra, nella valutazione delle informazioni sulle politiche, le misure e le proiezioni nazionali e delle politiche complementari in programma, nonché nella verifica della conformità svolta dalla Commissione a norma del presente regolamento.

- (17) Per agevolare la raccolta dei dati e il miglioramento della metodologia, gli usi del suolo dovrebbero essere inventariati e comunicati grazie alla tracciabilità geografica di ciascuna superficie, in funzione dei sistemi [...] di raccolta dei dati nazionali e dell'Unione. Per la raccolta dei dati, è opportuno utilizzare al meglio gli studi e i programmi esistenti a livello di Unione e di Stati membri [...]. La gestione dei dati, compresa la condivisione per il loro riutilizzo e la diffusione delle informazioni comunicate, dovrebbe essere effettuata in conformità della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ [...].
- (18) Al fine di provvedere alla corretta contabilizzazione delle transazioni effettuate a norma del presente regolamento, compreso l'uso degli strumenti di flessibilità e il controllo della conformità, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardo all'adeguamento tecnico delle definizioni, compresi i valori minimi per la definizione delle foreste, gli elenchi dei gas a effetto serra e dei comparti di carbonio, [...] [...], la contabilizzazione delle transazioni e la revisione dei metodi e degli obblighi di informativa relativi ai disturbi naturali. [...] Le disposizioni necessarie dovrebbero essere contenute in uno strumento unico che combini le disposizioni contabili a norma della direttiva 2003/87/CE, del regolamento (UE) n. 525/2013, del regolamento [ESR] e del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

¹⁵ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

- (18 bis) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del[...]le disposizioni sulla contabilizzazione dei terreni forestali gestiti dagli Stati membri [...], è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire i livelli di riferimento per le foreste degli Stati membri per i periodi rispettivamente compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶. [...]
- (19) Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato nel 2024 e nel 2029 [...] al fine di valutarne il funzionamento generale. Tale riesame dovrebbe prendere in considerazione, tra l'altro, l'evoluzione delle situazioni nazionali e [...] tenere conto dei risultati del dialogo facilitativo del 2018 e del bilancio globale ai sensi [...] dell'accordo di Parigi.
- (20) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare la definizione degli impegni assunti dagli Stati membri nel settore LULUCF per raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹⁶ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce gli impegni degli Stati membri in materia di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura ("LULUCF") che contribuiscono ad assicurare il rispetto dell'obiettivo [...] di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030, nonché le norme di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dalle attività LULUCF e le norme per il controllo dell'adempimento di tali impegni da parte degli Stati membri.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas a effetto serra di cui alla sezione A dell'allegato I [...], comunicati a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013, che si verificano sul territorio degli Stati membri nel periodo compreso tra il 2021 e il 2030 nelle seguenti categorie contabili del suolo:
 - a) terreni imboschiti: uso del suolo comunicato come terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti e altri terreni convertiti in terreni forestali;
 - b) terreni disboscati: uso del suolo comunicato come terreni forestali convertiti in terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti e altri terreni;
 - c) terre coltivate gestite: uso del suolo comunicato come terre coltivate che restano tali e come pascoli, zone umide, insediamenti, altri terreni convertiti in terre coltivate e come terre coltivate convertite in zone umide, insediamenti e altri terreni;
 - d) pascoli gestiti: uso del suolo comunicato come pascoli che restano tali, come terre coltivate, zone umide, insediamenti e altri terreni convertiti in pascoli e come pascoli convertiti in zone umide, insediamenti e altri terreni;
 - e) terreni forestali gestiti: uso del suolo comunicato come terreni forestali che restano tali.

2. Lo Stato membro può [...] includere, nel campo di applicazione degli impegni di cui all'articolo 4 del presente regolamento, le emissioni e gli assorbimenti dei gas a effetto serra di cui alla sezione A dell'allegato I comunicati a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013 che si verificano sul suo territorio nella categoria contabile delle zone umide gestite, [...] (uso del suolo comunicato come zone umide che restano tali e insediamenti, altri terreni convertiti in zone umide e zone umide convertite in insediamenti e altri terreni). [...] Il presente regolamento si applica anche a tali emissioni e assorbimenti inclusi dallo Stato membro.
3. Lo Stato membro che intende includere le zone umide gestite conformemente al paragrafo 2 ne dà notifica alla Commissione entro il 31 dicembre 2020, per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025, ed entro il 31 dicembre 2025, per il periodo compreso tra il 2026 e il 2030.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
- [...]
- a) "pozzo", processo, attività o meccanismo che assorbe dall'atmosfera un gas a effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas a effetto serra;
 - b) "sorgente", processo, attività o meccanismo che immette nell'atmosfera un gas a effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas a effetto serra;
 - c) "riserva di carbonio", la massa di carbonio immagazzinata in un comparto di carbonio;
 - d) "comparto di carbonio", la totalità o una parte di un'entità o di un sistema biogeochimici presenti sul territorio di uno Stato membro nell'ambito dei quali è immagazzinato carbonio, un precursore di un gas a effetto serra contenente carbonio o un qualsiasi gas a effetto serra contenente carbonio;
 - e) "prodotto legnoso", qualsiasi prodotto derivante da utilizzazioni legnose che ha lasciato un sito in cui il legno è raccolto;

f) "foresta", un'area di terreno definita da valori minimi per superficie, copertura arborea o densità equivalente e altezza arborea potenziale nella fase di maturità sul luogo di crescita, come precisato per ciascuno Stato membro [...] nell'allegato II. Essa comprende superfici con alberi, inclusi giovani popolamenti naturali o impianti che devono ancora raggiungere i valori minimi per una copertura arborea o densità equivalente o l'altezza minima come precisato [...] nell'allegato II, compresa qualsiasi superficie che normalmente costituisce parte della zona forestale ma su cui non sono temporaneamente presenti alberi a seguito di un intervento umano come la raccolta o di cause naturali, ma che si prevede tornerà a essere coperta da foresta;

f bis) "livello di riferimento per le foreste", la stima delle emissioni o degli assorbimenti annuali netti medi risultanti dai terreni forestali gestiti nel territorio dello Stato membro nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030 in base ai criteri definiti nel presente regolamento; il livello di riferimento per le foreste è espresso in tonnellate di CO2 equivalente l'anno;

f ter) "valore di emivita", il numero di anni necessari al quantitativo di carbonio immagazzinato in una categoria di prodotti legnosi per dimezzarsi rispetto al valore iniziale;

[...]

g) "disturbi naturali", evento o circostanza non antropogenico che causa un rilascio significativo di emissioni dalle foreste e il cui manifestarsi sfugge al controllo dello Stato membro interessato, a condizione che detto Stato membro sia obiettivamente incapace di limitare in misura significativa l'effetto degli eventi o delle circostanze sulle emissioni, anche successivamente al loro verificarsi;

h) "ossidazione istantanea", metodo di contabilizzazione basato sul presupposto che il rilascio nell'atmosfera dell'intero quantitativo di carbonio immagazzinato in prodotti legnosi avviene al momento della raccolta.

2. Alla Commissione [...] è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14, per modificare o sopprimere le definizioni contenute nel paragrafo 1, oppure aggiungervi nuove definizioni, al fine di adeguare il paragrafo 1 agli sviluppi scientifici o tecnici e garantire la coerenza tra le suddette definizioni e qualsiasi modifica apportata alle corrispondenti definizioni contenute nelle linee guida [...] per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ("linee guida IPCC"), adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi.

Articolo 4

Impegni

Per i periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030, tenuto conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 11 e 11 bis, ciascuno Stato membro garantisce che le emissioni non superino gli assorbimenti, calcolate come somma delle emissioni e degli assorbimenti totali sul loro territorio, cumulativamente in tutte le categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2 e contabilizzate in conformità del presente regolamento.

Articolo 5

Norme generali di contabilizzazione

1. Ciascuno Stato membro predispone e tiene una contabilizzazione che riporta con accuratezza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2. Gli Stati membri assicurano che la contabilizzazione e altri dati presentati a norma del presente regolamento siano accurati, completi, coerenti, comparabili e trasparenti. Gli Stati membri indicano le emissioni con un segno positivo (+) e gli assorbimenti con un segno negativo (-).
2. Gli Stati membri evitano il doppio conteggio delle emissioni o degli assorbimenti, in particolare [...] garantendo che le emissioni e gli assorbimenti non siano contabilizzati in più di una categoria contabile del suolo.

3. Gli Stati membri trasferiscono i terreni forestali, le terre coltivate, i pascoli, le zone umide, gli insediamenti e altri terreni dalla categoria in cui essi figurano quali terreni convertiti alla categoria in cui essi rimangono tali per 20 anni a decorrere dalla data di conversione.
4. Gli Stati membri contabilizzano, per ciascuna categoria contabile del suolo, qualsiasi variazione della riserva di carbonio nei comparti di carbonio di cui alla Sezione B dell'allegato I [...]. Gli Stati membri hanno la facoltà di non contabilizzare le variazioni delle riserve di carbonio se il comparto di carbonio in questione non è una sorgente, salvo per la biomassa epigea e i prodotti legnosi raccolti in terreni forestali gestiti.
5. Gli Stati membri tengono un registro completo e accurato di tutti i dati utilizzati per predisporre la contabilizzazione
6. Alla Commissione [...] è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per modificare l'allegato I al fine di tenere conto delle modifiche apportate alle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi.

Articolo 6

Contabilizzazione relativa ai terreni imboschiti e ai terreni disboscati

1. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni imboschiti e dai terreni disboscati come le emissioni e gli assorbimenti totali per ogni anno dei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030.
2. In deroga all'obbligo di applicare il termine temporale predefinito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono trasferire le terre coltivate, i pascoli, le zone umide, gli insediamenti e altri terreni dalla categoria in cui essi figurano quali terreni convertiti alla categoria in cui essi rimangono terreni forestali allo scadere di 30 anni dalla data della conversione, se [...] giustificato conformemente alle linee guida IPCC.

3. Per calcolare le emissioni e gli assorbimenti dei terreni imboschiti e dei terreni disboscati lo Stato membro determina la superficie coperta da foresta utilizzando [...] i parametri [...] specificati [...] nell'allegato II.

Articolo 7

Contabilizzazione relativa alle terre coltivate gestite, ai pascoli gestiti e alle zone umide gestite

1. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle terre coltivate gestite calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle terre coltivate gestite nel periodo di riferimento compreso tra il 2005 e il 2009.
2. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai pascoli gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dai pascoli gestiti nel periodo di riferimento compreso tra il 2005 e il 2009.
3. [...]
4. Gli Stati membri che [...] includono le zone umide gestite [...] a norma dell'articolo 2 contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da dette zone calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle zone umide gestite nel periodo di riferimento compreso tra il 2005 e il 2009.

Articolo 8

Contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti

1. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque il livello di riferimento per le foreste dello Stato membro interessato.

2. Se il calcolo di cui al paragrafo 1 risulta negativo rispetto al livello di riferimento per le foreste dello Stato membro, lo Stato membro interessato include nella contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti un valore ottenuto moltiplicando per cinque un quantitativo totale netto di assorbimenti non superiore all'equivalente del 3,5% delle [...] emissioni di detto Stato membro nell'anno o nel periodo di riferimento di cui all'allegato III. [...] Gli assorbimenti netti risultanti dal comparto di carbonio costituito dai prodotti legnosi raccolti in terreni forestali gestiti non sono soggetti a tale limitazione.

[...]

3. Gli Stati membri determinano il [...] loro livello di riferimento per le foreste in base ai criteri di cui alla sezione A dell'allegato IV [...]. Essi presentano alla Commissione una [...] relazione nazionale di contabilizzazione forestale, che include [...] un livello di riferimento proposto per le foreste, entro il [31 dicembre 2018]¹⁷, per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025, ed entro il 30 giugno 2023, per il periodo compreso tra il 2026 e il 2030. La relazione [...] nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nella sezione[...] B dell'allegato IV [...].
4. Il livello di riferimento per le foreste [...] è basato sulla continuazione di pratiche e intensità [...] sostenibili di gestione forestale, quali documentate tra il 2000 e il 2009 [...] per quanto riguarda le caratteristiche dinamiche delle foreste collegate all'età nelle foreste nazionali [...]. Per determinare il livello di riferimento per le foreste si presume un rapporto costante tra l'uso solido ed energetico della biomassa forestale, quale documentato nel periodo compreso tra il 2000 e il 2009.

[...] Gli Stati membri dimostrano che i metodi e i dati utilizzati per [...] determinare il livello di riferimento proposto per le foreste nella relazione [...] nazionale di contabilizzazione forestale e quelli utilizzati per la comunicazione relativa ai terreni forestali gestiti sono tra essi coerenti. [...].

¹⁷ La data dovrebbe essere decisa in una fase successiva, tenendo conto del momento dell'adozione del progetto di regolamento.

5. La Commissione, [...] in consultazione con gli esperti [...] nominati dagli Stati membri, [...]effettua una valutazione tecnica delle relazioni nazionali di contabilizzazione forestale presentate dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 del presente articolo [...] al fine di [...] valutare in quale misura [...] i livelli di riferimento proposti per le foreste sono stati determinati in conformità dei principi e degli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, nonché all'articolo 5, paragrafo 1. [...]La Commissione pubblica una sintesi dei lavori svolti, inclusi i pareri espressi dagli esperti nominati dagli Stati membri, e le relative conclusioni.

La Commissione può [...]formulare raccomandazioni tecniche agli Stati membri che tengono conto delle conclusioni della [...] valutazione tecnica [...] per agevolare il riesame tecnico dei livelli di riferimento proposti per le foreste [...]. La Commissione pubblica le raccomandazioni tecniche [...].

5 bis. Se necessario, sulla base delle [...] valutazioni tecniche e, se applicabile, delle raccomandazioni tecniche, gli Stati membri comunicano alla Commissione [...] i livelli di riferimento proposti per le foreste riveduti entro il 31 dicembre 2019, per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025, ed entro il 30 giugno 2024, per il periodo compreso tra il 2026 e il 2030. La Commissione pubblica i livelli di riferimento proposti per le foreste comunicati dagli Stati membri.

6. Sulla base [...] dei livelli di riferimento proposti per le foreste presentati dagli Stati membri, la Commissione, alla luce della [...] **valutazione tecnica** effettuata a norma del paragrafo 5 e tenuto conto del livello di riferimento proposto per le foreste presentato a norma del paragrafo 5 bis, adotta [...] atti di esecuzione che stabiliscono i [...] livelli di riferimento per le foreste che saranno applicati dagli Stati membri per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025 e per il periodo compreso tra il 2026 e il 2030. [...]

7. [...] Se lo Stato membro non presenta alla Commissione il suo [...] livello di riferimento per le foreste entro le date precisate nel paragrafo 3 e, se applicabile, nel paragrafo 5 bis, la Commissione [...] adotta atti esecuzione che stabiliscono il [...] livello di riferimento per le foreste che sarà applicato da detto Stato membro per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025 e per il periodo compreso tra il 2026 e il 2030, alla luce di un'eventuale valutazione tecnica effettuata a norma del paragrafo 5.
- 7 bis. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo sono adottati in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 14 bis [...] entro il 31 dicembre 2020, per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025, ed entro il 30 giugno 2025, per il periodo compreso tra il 2026 e il 2030.
- 7 ter. Per assicurare la coerenza di cui al paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo gli Stati membri, se necessario, presentano alla Commissione correzioni tecniche che non richiedono modifiche degli atti di esecuzione adottati a norma dei precedenti paragrafi entro le date di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 9

Contabilizzazione relativa ai prodotti legnosi

1. Nella contabilizzazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 1, per i prodotti legnosi, gli Stati membri riportano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da modifiche del comparto di prodotti legnosi che rientrano nelle seguenti categorie utilizzando la funzione di decadimento di primo grado, i metodi e i valori di emivita predefiniti di cui all'allegato V:
- a) carta;
 - b) pannelli di legno;
 - c) legno segato.

2. Gli Stati membri possono integrare tali categorie con informazioni su altri prodotti di derivazione legnosa, inclusa la corteccia, a condizione che i dati disponibili siano trasparenti e verificabili.

[...]

Articolo 10

Contabilizzazione relativa ai disturbi naturali

1. [...] Per i periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030, gli Stati membri possono escludere dalla contabilizzazione relativa ai terreni imboschiti e ai terreni forestali gestiti le emissioni di gas a effetto serra risultanti da disturbi naturali in eccesso rispetto alle emissioni medie della stessa origine nel periodo compreso tra il 1997 [...] e il 2016, ad esclusione dei valori statisticamente anomali ("livello di fondo") calcolati in conformità del presente articolo e dell'allegato VI.
2. Lo Stato membro che applica il paragrafo 1 :
 - a) presenta alla Commissione le informazioni sul livello di fondo di cui al paragrafo 1 per ciascuna categoria contabile, nonché sui dati e sui metodi utilizzati in conformità dell'allegato VI e
 - b) [...] non contabilizza fino al 2030 tutti i successivi assorbimenti dei terreni che subiscono disturbi naturali.
3. Alla Commissione [...] è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di modificare l'allegato VI per rivedere i metodi e gli obblighi d'informativa riportati in tale allegato [...] al fine di tenere conto delle modifiche apportate alle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi.

Articolo 10 bis

Strumenti di flessibilità

1. Uno Stato membro può avvalersi:
 - a) degli strumenti di flessibilità generali di cui all'articolo 11; e
 - b) della flessibilità per i terreni forestali gestiti di cui all'articolo 11 bis al fine di rispettare l'impegno assunto a norma dell'articolo 4.
2. L'amministratore centrale designato a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE ("l'amministratore centrale") vieta temporaneamente allo Stato membro che non rispetta gli obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d bis, del regolamento (UE) n. 525/2013 di eseguire un trasferimento o un riporto in conformità dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, o di avvalersi della flessibilità a norma dell'articolo 11 bis¹⁸.

Articolo 11

Strumenti di flessibilità generali

1. Ai fini della valutazione della conformità dello Stato membro all'impegno assunto a norma dell'articolo 4 del presente regolamento, per lo Stato membro le cui emissioni totali superano gli assorbimenti, si tiene conto della quantità di assegnazioni annuali di emissioni che tale Stato membro ha chiesto di sopprimere, scegliendo di avvalersi della flessibilità, a norma del regolamento [ESR].
2. Nella misura in cui nello Stato membro gli assorbimenti totali superano le emissioni e previa deduzione di un'eventuale quantità considerata a norma dell'articolo 7 del regolamento [ESR], lo Stato membro può trasferire la quantità restante a un altro Stato membro. Ai fini della valutazione della conformità dello Stato membro ricevente all'impegno assunto a norma dell'articolo 4 del presente regolamento si tiene conto della quantità trasferita.
3. Nella misura in cui nello Stato membro gli assorbimenti totali superano le emissioni nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025 e previa deduzione di un'eventuale quantità considerata a norma dell'articolo 7 del regolamento [ESR] [...] o trasferita a un altro Stato membro in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro può riportare la quantità restante al periodo compreso tra il 2026 e il 2030.

¹⁸ Paragrafo spostato dall'articolo 11, paragrafo 5.

4. Per evitare il doppio conteggio, la quantità di assorbimenti netti di cui si tiene conto a norma dell'articolo 7 del regolamento [ESR] [...] è dedotta dalla quantità di cui lo Stato membro dispone per eseguire un trasferimento a un altro Stato membro o un riporto in conformità dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

5. [...]

Articolo 11 bis

Flessibilità per i terreni forestali gestiti

1. Lo Stato membro le cui emissioni totali superino gli assorbimenti nelle categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2, contabilizzati in conformità del presente regolamento, può avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti al fine di conformarsi all'articolo 4.
2. Se il calcolo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, risulta positivo, lo Stato membro interessato ha il diritto di compensare tali emissioni a condizione che:
 - a) lo Stato membro nella sua strategia a lungo termine per le basse emissioni presentata a norma dell'[articolo 14] del regolamento [UExxxx¹⁹] abbia incluso misure concrete attuali o previste per garantire la conservazione o l'incremento, ove opportuno, dei pozzi e dei serbatoi forestali entro il 2050, e
 - b) all'interno dell'Unione le emissioni totali non superino gli assorbimenti nelle categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2 per il periodo in cui lo Stato membro intende utilizzare la compensazione. Nel valutare se all'interno dell'Unione le emissioni totali superino gli assorbimenti, la Commissione provvede affinché sia evitato il doppio conteggio.

¹⁹ Inserire il riferimento al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla governance dell'Unione dell'energia e sull'azione per il clima].

3. [...] Per l'importo della compensazione si applica quanto segue:
- a) lo Stato membro interessato può compensare solo pozzi contabilizzati tra le emissioni a fronte del livello di riferimento per le foreste; e
 - b) solo fino all'importo massimo della compensazione per tale Stato membro di cui all'allegato VII per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030. [...]

Articolo 12

Controllo della conformità

1. [...] Entro il 15 marzo 2027 ed entro il 15 marzo 2032, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di conformità in cui figura quanto segue:
 - a) il saldo delle emissioni e degli assorbimenti totali [...] per il periodo compreso rispettivamente tra il 2021 e il 2025 [...] e tra il 2026 e il 2030, per ciascuna categoria contabile del suolo di cui all'articolo 2, in conformità delle norme di contabilizzazione stabilite nel presente regolamento; e
 - b) se del caso, dettagli sull'intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità e dei relativi importi.
2. La Commissione sottopone a un esame completo le relazioni di conformità per valutare il rispetto di quanto disposto dall'articolo 4.
- 2 bis. La Commissione riferisce, nel 2027 per il periodo dal 2021 al 2025 e nel 2032 per il periodo dal 2026 al 2030, sulle emissioni e gli assorbimenti totali di gas a effetto serra dell'Unione per ciascuna categoria contabile del suolo di cui all'articolo 2, che sono pari alle emissioni e gli assorbimenti totali comunicati per il periodo meno il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dell'Unione nel periodo dal 2000 al 2009.
3. L'Agenzia europea dell'ambiente assiste la Commissione nell'esecuzione del quadro di monitoraggio e conformità, in linea con il suo programma di lavoro annuale.

Articolo 13

Registro

1. La Commissione [...] adotta atti delegati conformemente all'articolo 14 del presente regolamento a integrazione di detto regolamento al fine di iscrivere nel registro dell'Unione, istituito in applicazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 525/2013, la quantità di emissioni e assorbimenti per ciascuna categoria contabile del suolo in ciascuno Stato membro assicurandone l'accurata contabilizzazione in caso di ricorso agli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 11 e 11 bis del presente regolamento.
- 1 bis. L'amministratore centrale effettua un controllo automatizzato di ciascuna transazione a norma del presente regolamento e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse irregolarità. [...]
2. [...] Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis sono accessibili al pubblico.

Articolo 14

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 6, [...] all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [...]

3. La delega di potere di cui [...] all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 6, [...]] all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi [...] dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafo 6, [...] dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14 bis

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dal regolamento (UE) n. 525/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 15

Riesame

1. Le disposizioni del presente regolamento sono oggetto di riesame [...] tenendo conto tra l'altro dell'evoluzione delle situazioni nazionali, degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi.
2. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio [...] entro sei mesi dopo ogni bilancio globale concordato a norma dell'articolo 14 dell'accordo di Parigi circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, con particolare riguardo alla necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione in vista delle necessarie riduzioni dei gas a effetto serra da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri, e può eventualmente formulare proposte.

Articolo 16

Modifica del regolamento (UE) n. 525/2013

Il regolamento (UE) n. 525/2013 è così modificato:

- 1) l'articolo 7, paragrafo 1, è così modificato:

- a) è inserita la lettera seguente [...]:

"d bis) a decorrere dal 2023, le rispettive emissioni e i rispettivi assorbimenti di cui all'articolo 2 del regolamento [LULUCF] [...] in conformità dei metodi di cui all'allegato III bis del presente regolamento;"

b) è aggiunto il comma seguente:

"Gli Stati membri possono chiedere di derogare alla lettera d bis) del primo comma per applicare metodi diversi da quelli che figurano nell'allegato III bis se non è stato possibile realizzare il miglioramento metodologico richiesto in tempo per poterne tenere conto negli inventari dei gas a effetto serra del periodo compreso tra il 2021 e il 2030, oppure se il costo del miglioramento metodologico è sproporzionato rispetto ai benefici derivanti dalla sua applicazione per migliorare la contabilizzazione, data la modesta entità delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dai comparti di carbonio interessati. Gli Stati membri che intendono beneficiare della deroga presentano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2020, una richiesta motivata, in cui indicano il termine entro il quale introdurranno il miglioramento metodologico e/o il metodo alternativo proposto, corredata della valutazione dei potenziali effetti sull'accuratezza della contabilizzazione. La Commissione può chiedere informazioni supplementari che devono essere presentate entro un lasso di tempo ragionevole specificato. Se la Commissione considera giustificata la richiesta, concede la deroga. Se respinge la richiesta motiva la sua decisione.";

2) all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), è aggiunto il punto seguente [...]:

"ix) a decorrere dal 2023, informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali attuate dagli Stati membri allo scopo di adempiere i propri obblighi a norma del regolamento [LULUCF] e informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali supplementari programmate per limitare le emissioni di gas a effetto serra al di là degli impegni assunti a norma del suddetto regolamento;"

3) all'articolo 14, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

"b ter) a decorrere dal 2023, le proiezioni totali dei gas a effetto serra e le stime separate delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra contemplate dal regolamento [LULUCF];"

4) è inserito l'allegato seguente III bis:

"Allegato III bis

Metodi di monitoraggio e comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d bis)

Approccio 3: Dati geolocalizzati di conversione delle categorie d'uso del suolo in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

Metodo di livello 1 [...] in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

Per le emissioni e gli assorbimenti di un comparto di carbonio che rappresenta almeno il 25-30% delle emissioni o degli assorbimenti di una categoria di sorgenti o pozzi considerata prioritaria nel sistema d'inventario nazionale di uno Stato membro perché la sua stima incide notevolmente sull'inventario totale dei gas a effetto serra di tale Stato membro in termini di livello assoluto, sull'evoluzione o sull'incertezza delle emissioni e degli assorbimenti nelle categorie d'uso del suolo, almeno un metodo di livello 2 [...] in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

Gli Stati membri sono invitati ad applicare un metodo di livello 3 [...], in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. "

Articolo 16 bis

Modifica della decisione n. 529/2013/UE

Nella decisione n. 529/2013/UE, l'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, e l'articolo 6, paragrafo 4, sono soppressi.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

Allegato I - Gas a effetto serra e comparti di carbonio

A. Gas a effetto serra a norma dell'articolo 2:

- a) biossido di carbonio (CO₂);
- b) metano (CH₄);
- c) protossido di azoto (N₂O),

espressi in tonnellate di CO₂ equivalente determinate ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013.

B. Comparti di carbonio a norma dell'articolo 5, paragrafo 4:

- a) biomassa epigea;
- b) biomassa ipogea;
- c) lettiera;
- d) legno morto;
- e) carbonio organico nel suolo;
- f) per i terreni imboschiti e i terreni forestali gestiti: prodotti legnosi.

Allegato II - Valori minimi di superficie, copertura arborea e altezza arborea [...]

Valori minimi di superficie, copertura arborea e altezza arborea			
Stato membro	Superficie (ha)	Copertura arborea (%)	Altezza arborea (m)
Belgio	0,5	20	5
Bulgaria	0,1	10	5
Croazia	0,1	10	2
Repubblica ceca	0,05	30	2
Danimarca	0,5	10	5
Germania	0,1	10	5
Estonia	0,5	30	2
Irlanda	0,1	20	5
Grecia	0,3	25	2
Spagna	1,0	20	3
Francia	0,5	10	5
Italia	0,5	10	5
Cipro	<u>0,3</u>	<u>10</u>	<u>5</u>
Lettonia	0,1	20	5
Lituania	0,1	30	5
Lussemburgo	0,5	10	5
Ungheria	0,5	30	5
Malta	<u>1,0</u>	<u>30</u>	<u>5</u>
Paesi Bassi	0,5	20	5
Austria	0,05	30	2
Polonia	0,1	10	2

Portogallo	1,0	10	5
Romania	0,25	10	5
Slovenia	0,25	30	2
Slovacchia	0,3	20	5
Finlandia	0,5	10	5
Svezia	0,5	10	5
Regno Unito	0,1	20	2

[...]

**Allegato III - Anni di riferimento per il calcolo del valore-soglia di cui all'articolo 8,
paragrafo 2²⁰**

Stato membro	Anno di riferimento
Belgio	1990
Bulgaria	1988
Croazia	1990
Repubblica ceca	1990
Danimarca	1990
Germania	1990
Estonia	1990
Irlanda	1990
Grecia	1990
Spagna	1990
Francia	1990
Italia	1990
Cipro	<u>1990</u>
Lettonia	1990
Lituania	1990
Lussemburgo	1990
Ungheria	1985-87
Malta	<u>1990</u>
Paesi Bassi	1990
Austria	1990
Polonia	1988

²⁰ La soppressione dell'allegato III è subordinata alla selezione dell'alternativa di un valore-soglia basato sulla superficie forestale di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Portogallo	1990
Romania	1989
Slovenia	1986
Slovacchia	1990
Finlandia	1990
Svezia	1990
Regno Unito	1990

[...]

Allegato IV - Relazione [...] nazionale di contabilizzazione forestale contenente il livello di riferimento aggiornato per le foreste dello Stato membro

A. Criteri e orientamenti per determinare i livelli di riferimento per le foreste

I livelli di riferimento per le foreste degli Stati membri sono determinati secondo i seguenti criteri:

- a) i livelli di riferimento sono coerenti con l'obiettivo di raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo, anche incrementando i potenziali assorbimenti da parte delle risorse forestali che invecchiano, il cui pozzo potrebbe altrimenti mostrare un progressivo declino;
- b) i livelli di riferimento assicurano che la contabilizzazione non tenga conto della mera presenza delle riserve di carbonio;
- c) i livelli di riferimento dovrebbero assicurare che la contabilizzazione sia rigorosa e credibile, per far sì che le emissioni e gli assorbimenti risultanti dall'uso di biomassa siano contabilizzati correttamente;
- d) i livelli di riferimento tengono conto del comparto di carbonio costituito dai prodotti legnosi e consentono di confrontare l'ipotesi dell'ossidazione istantanea e l'applicazione della funzione di decadimento di primo grado e dei valori di emivita;
- e) i livelli di riferimento dovrebbero [...] essere coerenti con l'obiettivo di contribuire alla conservazione della biodiversità e all'uso sostenibile delle risorse naturali, come definito nella strategia forestale dell'Unione europea, nelle politiche forestali nazionali degli Stati membri e nella strategia dell'Unione europea in materia di biodiversità;
- e bis) **I livelli di riferimento dovrebbero tener conto, se del caso, delle circostanze relative all'occupazione di un territorio, al periodo bellico e post bellico che hanno un impatto sulla gestione delle foreste durante il periodo di riferimento;**

- f) i livelli di riferimento sono coerenti con le proiezioni nazionali delle emissioni di origine antropica dalle fonti e degli assorbimenti tramite pozzi dei gas a effetto serra comunicate a norma del regolamento (UE) n. 525/2013;
- g) i livelli di riferimento sono coerenti con gli inventari di gas a effetto serra e i pertinenti dati storici e si basano su informazioni trasparenti, complete, coerenti, comparabili e accurate. In particolare, il modello utilizzato per definire il livello di riferimento è in grado di riprodurre i dati storici dell'inventario nazionale dei gas a effetto serra.

[...]

[...] B. Elementi [...] della relazione nazionale di contabilizzazione forestale

[...] La relazione nazionale di contabilizzazione forestale presentata in conformità dell'articolo 8 del presente regolamento contiene i seguenti elementi:

- a) la descrizione generale del processo di definizione del livello di riferimento e la spiegazione del modo in cui si è tenuto conto dei criteri stabiliti dal presente regolamento;
- b) l'elenco dei comparti di carbonio e dei gas a effetto serra presi in considerazione per definire il livello di riferimento, il motivo dell'esclusione di taluni comparti e la dimostrazione della coerenza tra i comparti considerati nel livello di riferimento;
- c) la descrizione degli approcci, dei metodi e dei modelli, ivi comprese informazioni quantitative, utilizzati per definire il livello di riferimento, in conformità con la relazione nazionale d'inventario più recente e le informazioni sulle pratiche sostenibili e sull'intensità di gestione forestale e con le politiche nazionali adottate;

[...]

- d) evoluzione prevista dei tassi di utilizzazione del legno in diversi scenari strategici;

- e) la descrizione del modo in cui nella definizione del livello di riferimento si è tenuto conto di ciascuno dei seguenti elementi:
- 1) superficie oggetto di gestione forestale;
 - 2) emissioni e assorbimenti dovuti alle foreste e ai prodotti legnosi, come risultano negli inventari dei gas a effetto serra e nei pertinenti dati storici;
 - 3) caratteristiche delle foreste, tra cui [...] quelle dinamiche relative all'età, crescita, durata del turno e altre informazioni sulle attività di gestione forestale di routine;
 - 4) tassi storici e futuri di utilizzazione del legno, disaggregati per usi energetici e non energetici.

Allegato V - Funzione di decadimento di primo grado e valori di emivita predefiniti per i prodotti legnosi

Aspetti metodologici

- Se non è possibile distinguere i prodotti legnosi raccolti nei terreni imboschiti da quelli raccolti nei terreni forestali gestiti, lo Stato membro ha la facoltà di contabilizzare i prodotti legnosi presupponendo che tutte le emissioni e gli assorbimenti si siano verificati nei terreni forestali gestiti.
- I prodotti legnosi nei siti di smaltimento dei rifiuti solidi e i prodotti legnosi raccolti a fini energetici si contabilizzano in base al metodo dell'ossidazione istantanea.
- I prodotti legnosi importati, qualunque sia la loro origine, non sono contabilizzati dallo Stato membro importatore ("metodo della produzione").
- Per i prodotti legnosi esportati, i dati del paese fanno riferimento ai valori di emivita specifici del paese e all'uso dei prodotti legnosi nel paese d'importazione.
- I valori di emivita specifici del paese per i prodotti legnosi commercializzati nell'Unione non si discostano da quelli utilizzati dallo Stato membro importatore.
- A titolo puramente informativo, gli Stati membri possono trasmettere dati relativi alla percentuale del legno utilizzato a fini energetici importato da paesi terzi e indicare i paesi d'origine di tale legno.

Gli Stati membri possono utilizzare metodologie e valori di emivita propri al posto delle metodologie e dei valori di emivita predefiniti indicati nell'allegato III, a condizione che tali metodi e valori siano determinati sulla base di dati trasparenti e verificabili e che i metodi utilizzati siano dettagliati e accurati almeno quanto quelli indicati nell'allegato III.

Funzione di decadimento di primo grado, come descritta nei più recenti orientamenti IPCC, con inizio da $i = 1900$ e che prosegue fino all'anno in corso.

[...]

Valori di emivita per default:

con "valore di emivita" s'intende il numero di anni necessari al quantitativo di carbonio immagazzinato in una categoria di prodotti legnosi per dimezzarsi rispetto al valore iniziale.

Valori di emivita predefiniti (HL):

- a) 2 anni per la carta,
- b) 25 anni per i pannelli di legno,
- c) 35 anni per il legno segato.

Gli Stati membri possono integrare tali categorie con informazioni sulla corteccia, a condizione che i dati disponibili siano trasparenti e verificabili. Gli Stati membri possono inoltre utilizzare sottocategorie specifiche per paese per qualsiasi categoria.

Allegato VI - Calcolo del livello di fondo dei disturbi naturali

1. Per il calcolo del livello di fondo si forniscono le seguenti informazioni:
 - a) livelli storici delle emissioni causate da disturbi naturali;
 - b) tipo o tipi di disturbi naturali compresi nella stima;
 - c) stime delle emissioni annue totali per tali tipi di disturbi naturali per il periodo 2001-2020, elencati per categorie contabili del suolo;
 - d) dimostrazione della coerenza delle serie storiche per tutti i parametri pertinenti, compresi superficie minima, metodi di stima delle emissioni, copertura di comparti e gas.

2. Il livello di fondo è calcolato come media della serie storica 1997-2016 escludendo tutti gli anni in cui sono stati registrati valori anomali di emissioni, vale a dire escludendo tutti i valori statistici anomali. L'individuazione dei valori statistici anomali avviene nel modo seguente
 - a) calcolo del valore della media aritmetica e della deviazione standard dell'intera serie storica 1997-2016;
 - b) esclusione dalla serie storica di tutti gli anni in cui le emissioni annuali si discostano di un valore doppio rispetto alla deviazione standard dalla media;
 - c) ricalcolo del valore della media aritmetica e della deviazione standard dell'intera serie storica 1997-2016 meno gli anni esclusi in b);
 - d) ripetizione di b) e c) fino a quando non sono individuabili valori anomali.
3. Una volta calcolato il livello di fondo in conformità del paragrafo 2 del presente allegato, se le emissioni in un determinato anno dei periodi 2021-2025 e 2026-2030 superano il livello di fondo più un margine, la quantità di emissioni che supera il livello di fondo può essere esclusa in conformità dell'articolo 10. Detto margine è pari a un livello di probabilità del 95%.
4. Le seguenti emissioni non possono essere escluse:
 - a) emissioni risultanti da attività di estrazione e di abbattimento di salvataggio avvenute sui terreni considerati, a seguito del verificarsi di disturbi naturali;
 - b) emissioni risultanti dal fuoco prescritto avvenuto sui terreni considerati, in un determinato anno del periodo 2021-2025 o 2026-2030;
 - c) emissioni su terreni che sono stati oggetto di disboscamento a seguito del verificarsi di disturbi naturali.
5. Le informazioni da fornire a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, includono le seguenti:
 - a) individuazione di tutte le superfici colpite da disturbi naturali nell'anno considerato, in particolare la loro localizzazione geografica, il periodo e i tipi di disturbi naturali;
 - b) prova che non è avvenuto alcun disboscamento per la restante parte del periodo 2021-2025 o 2026-2030 su terreni che sono stati colpiti da disturbi naturali e le cui emissioni sono state escluse dalla contabilizzazione;

- c) descrizione dei metodi e dei criteri verificabili da utilizzare per identificare il disboscamento sui terreni considerati, negli anni successivi al periodo 2021-2025 o 2026-2030;
- d) ove possibile, la descrizione delle misure adottate dallo Stato membro per evitare o limitare l'impatto di tali disturbi naturali;
- e) ove possibile, la descrizione delle misure adottate dallo Stato membro per ripristinare le superfici colpite da tali disturbi naturali.

Allegato VII - Importo massimo della compensazione disponibile nell'ambito della flessibilità per i terreni forestali gestiti di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 3, lettera a

Stato membro	Pozzo forestale medio comunicato per il periodo 2000-2009 in milioni di tonnellate di CO2 equivalente l'anno	Limite della compensazione espresso in milioni di tonnellate di CO2 equivalente per il periodo 2021-2030
Austria	-5,34	-17,1
Belgio	-3,61	-2,2
Bulgaria	-9,31	-5,6
Repubblica ceca	-5,14	-3,1
Cipro	-0,15	-0,03
Germania	-45,94	-27,6
Danimarca	-0,56	-0,1
Estonia	-3,07	-9,8
Grecia	-1,75	-1,0
Spagna	-26,51	-15,9
Finlandia	-36,79	-44,1
Francia	-51,23	-61,5
Croazia	-8,04	-9,6
Ungheria	-1,58	-0,9
Irlanda	-0,85	-0,2
Italia	-24,17	-14,5
Lituania	-5,71	-3,4
Lussemburgo	-0,49	-0,3
Lettonia	-8,01	-25,6
Malta	0,00	0,0
Paesi Bassi	-1,72	-0,3
Polonia	-37,50	-22,5
Portogallo	-5,13	-6,2
Romania	-22,34	-13,4
Svezia	-39,55	-47,5
Slovacchia	-5,42	-6,5
Slovenia	-5,38	-17,2
Regno Unito	-16,37	-3,3